



VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI A.N.O.L.F. DI AGRIGENTO ODV DEL 26 MAGGIO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 30 del mese di maggio, in Agrigento, nei locali della sede sociale siti in Via Leonardo Sciascia, 132, alle ore 17,30 si è riunita in seconda convocazione, l' assemblea dei soci dell' Anolf di Agrigento

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione della proposta di modifica dello statuto e cambio denominazione;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente, dopo aver salutato i presenti, propone di affidare la presidenza dell' Assemblea alla Presidente Regionale ANOLF Valentina Campanella, che accetta e chiama a fungere da segretario verbalizzante la sig.ra Roberta Russo, constatata e fa constatare la regolare convocazione della riunione a norma dello statuto e la presenza del numero legale dei consiglieri affinché la riunione sia valida e possa deliberarsi sulle materia all' O.d.G.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dell' ANOLF di Agrigento ODV comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l' Assemblea straordinaria dei soci per modificare lo Statuto Sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento statutario così come previsto dalla riforma che ha introdotto il nuovo Codice del Terzo Settore, il decreto legislativo n. 117/2017, e che intende trasformare la dicitura dell' Associazione Nazionale oltre le Frontiere di Agrigento, da ETS in APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l' Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione , ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L' Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente dell' Anolf di Agrigento ODV, nella qualità di Legale Rappresentante dell' Associazione, viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

La Presidente dell'Assemblea e la Segretaria, vengono incaricate alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

L' Assemblea dei Soci delibera, altresì, che gli organi Sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto, restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato, e che le nuove modalità per l'elezione degli stessi Organi troveranno applicazione a partire dal prossimo mandato.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l' Assemblea alle ore 19,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Si richiede l' esenzione dell' imposta di bollo ai sensi dell' Art.82 comma 5. Del D.lgs. 117/2017.

La presidente
Valentina Campanella



La Segretaria
Roberta Russo



Il funzionario (*)
Il funzionario (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Gianfranco Antico

Registrato
ad Agrigento
al N. 538
Serie 3
il 30-06-2025
versate € 200,00

Statuto dell'Associazione

ANOLF di Agrigento APS

Costituzione, sede, durata, scopi.

Art. 1

È costituita ai sensi del Codice civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 anche denominato Codice del Terzo Settore l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE di Agrigento APS, con sede legale in Agrigento via Leonardo Sciascia, 132, anche identificata con l'acronimo "ANOLF di Agrigento APS".

Essa, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale fa parte dell'ANOLF REGIONALE APS SICILIA e della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE ETS, alle quali aderisce e delle quali condivide e accetta pienamente ed espressamente gli scopi e le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle peculiari norme in materia di Codice del Terzo Settore ed in particolare a quanto previsto dall'articolo 41 del quale segue i principi ed attua gli scopi espressi nel relativo Statuto.

Art. 2

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3



L' ANOLF di Agrigento APS è sede permanente di vita associativa, a carattere volontario, democratico, aconfessionale, apolitica ed apartitica.

Essa non persegue finalità di lucro neanche in forma indiretta e si avvale in maniera prevalente di volontari nello svolgimento delle proprie attività e potrà avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Il presente Statuto rispetta tutti i vincoli, propri di un'Associazione di Promozione Sociale previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione affronta gli aspetti legati all'accoglienza umanitaria e d'integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5 lettera r) del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.

È specifico intendimento dell'ANOLF di Agrigento APS concorrere con ogni mezzo alla piena integrazione degli immigrati nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie.

In tale quadro l'Associazione vuole concorrere alla soluzione dei grandi problemi relativi al rapporto tra i Paesi ed alla promozione della pace, della non violenza, del disarmo e di una nuova concezione dei rapporti con la natura e l'ambiente.

L'Associazione promuove qualsiasi attività sociale che favorisca e stimoli l'integrazione effettiva di tutte le minoranze nella nostra società, con attenzione a tutti i loro bisogni, nel pieno rispetto dei loro diritti, della loro identità culturale e

religiosa, nonché dei valori fondamentali dell'ordinamento democratico, prefiggendosi di realizzare questi obiettivi innanzitutto nella vita interna dell'Associazione.

Proprio a tal fine essa, volutamente, si compone prevalentemente d'immigrati, appartenenti alle varie etnie, anche se non cittadini italiani, e di italiani.

Attività sociali

Art. 4

Al fine di conseguire le proprie finalità sociali l'ANOLF di Agrigento APS esercita, in via esclusiva e principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare, svolge le seguenti attività:

- Interventi e servizi sociali di cui all'art. 5 lettera a) del d.lgs. 117/2017;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, tra cui attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 5 lettere d) e t) del d.lgs. 117/2017;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo di cui all'art. 5 lettera i) del d.lgs. 117/2017;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art. 5 lettera l) del d.lgs.

117/2017;

- Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore di cui all'art. 5 lettera m) del d.lgs. 117/2017;
- Cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 5 lettera n) del d.lgs. 117/2017;
- Accoglienza umanitaria e di integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5 lettera r) del d.lgs. 117/2017;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo di cui all'art. 5 lettera u) del d.lgs. 117/2017;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all'art. 5 lettera v) del d.lgs. 117/2017;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco di cui all'art. 5 lettera w) del d.lgs. 117/2017;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art. 5 lettera z) del d.lgs. 117/2017.



L' ANOLF di Agrigento APS potrà inoltre:

- Offrire consulenza, informazione e assistenza su ogni aspetto legato al

soggiorno in territorio nazionale;

- Offrire consulenza, informazione e assistenza sulle pratiche relative a Decreto Flussi, Emersione, Ricongiungimento Familiare, Cittadinanza;
- Offrire consulenza, informazione e assistenza su orientamento al lavoro;
- Organizzare corsi di formazione professionale; di lingua e di cultura italiana e di conoscenza del sistema normativo;
- Promuovere, anche in sede legale, la difesa dei diritti e degli interessi degli immigrati, dei rifugiati e dei richiedenti asilo;
- Promuovere strutture, anche sotto forma di cooperative d'immigrati o d'immigrati e d'italiani, al fine di favorire l'inserimento o la realizzazione di specifici progetti nel campo del lavoro;
- Promuovere iniziative politiche e sociali atte a soddisfare i bisogni elementari di vita degli immigrati e delle loro famiglie, a partire dalla tutela dei minori e delle donne, all'assistenza sanitaria, al diritto allo studio, fino ai problemi del lavoro e della casa;
- Promuovere iniziative politiche e sociali in favore di tutte quelle persone che si trovano in situazioni di disagio sociale;
- Realizzare iniziative per l'assistenza ed il reinserimento sociale degli immigrati detenuti;
- Favorire l'associazionismo attivo degli immigrati a fini sociali e culturali;
- Intraprendere tutte le iniziative politiche, giuridiche e contrattuali idonee a garantire o migliorare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative degli immigrati e delle loro famiglie;

- Promuovere la conoscenza delle culture dei paesi di provenienza degli immigrati;
- Promuovere campagne d'informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e di intolleranza, per la creazione di una nuova cultura e politica della solidarietà e di educazione alle diversità;
- Promuovere rapporti e collaborazioni con Enti pubblici e privati e con organizzazioni politiche, sindacali, professionali, cooperative ed associative;
- Promuovere e coordinare studi, ricerche, dibattiti e seminari;
- Sviluppare azione informativa attraverso la produzione e diffusione di periodici, di trasmissioni radiofoniche, televisive, videotape e di ogni altro mezzo utile allo scopo;
- Promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali di documentazione inerenti la propria attività;
- Sviluppare campagne d'informazione sulle attività delle Istituzioni Italiane ed Europee, soprattutto su quelle riguardanti il tema degli immigrati ed i rapporti tra i Paesi;
- Promuovere interventi e strutture di cooperazione tra i Paesi;
- Svolgere ogni altra attività funzionale al raggiungimento dei fini statuari.

 L'Associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie

e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o nel rendiconto.

L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del d.lgs. 117/17

Per conseguire i propri scopi e realizzare le proprie attività, l'Associazione può:

- acquistare, scambiare e distribuire materiali oggetto della sua attività;
- stampare e divulgare pubblicazioni, anche periodiche;
- promuovere o partecipare ad iniziative, convegni, manifestazioni pubbliche;
- sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed organismi associativi italiani e stranieri.

Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni di natura economica, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare, aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nonché beneficiare, per la realizzazione dei propri scopi, di tutte le provvidenze di legge, nonché di eventuali contributi che possono essere erogati da Enti e/o Istituzioni pubblici e/o privati e/o Enti del Terzo Settore a carattere locale o nazionale.

Fermo restando che l'Associazione non ha fini di lucro, gli eventuali proventi verranno destinati a finanziare l'attività di ricerca e le iniziative dell'Associazione e potranno essere reinvestiti esclusivamente per i suoi scopi statutari e per le finalità

associative.

L'Associazione in particolare intende operare con lo spirito e le finalità previste dalla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale, avvalendosi di tutte le agevolazioni, contributi, convenzioni e quant'altro previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere ogni attività consentita di carattere patrimoniale, economico e finanziario, utile al raggiungimento dei propri scopi e prevista dal Codice del Terzo Settore.

Soci

Art. 5

Possono aderire all'ANOLF di Agrigento APS tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione e che facciano domanda di ammissione all'ANOLF di Agrigento APS, con l'assunzione dell'impegno di attenersi alle regole dello Statuto e di rispettare le deliberazioni degli organi sociali.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

È compito del Consiglio Direttivo ovvero della Presidenza dallo stesso delegata, esaminare ed esprimersi, entro 30 giorni, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego

deve essere comunicato all'interessato; in caso contrario il silenzio vale come assenso.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata alla condizione risolutiva dell'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

L'adesione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso ed i casi di decadenza, di cui ai successivi artt. 8 e 9.

I soci hanno diritto a ricevere la tessera dell'Associazione che ne attesta l'adesione e che ha durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il numero dei soci è illimitato e comunque non inferiore al numero di sette. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati maggiori di età, compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Art. 6

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota sociale ed ogni altro contributo, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo dell'ANOLF di Agrigento APS per ciascun anno solare.

Le relative delibere devono essere trasmesse all'ANOLF REGIONALE SICILIA APS e alla Rete Associativa ANOLF NAZIONALE ETS.

Le modalità e le condizioni di adesione all'ANOLF di Agrigento APS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sono regolate dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento dell'ANOLF REGIONALE APS SICILIA e da quello della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE ETS.

Art. 7

I soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- di prendere parte e votare alle Assemblee;
- di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta e consultare i verbali;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di promuovere ed organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.

Art. 8

Fatto salvo il diritto di recesso, il socio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo dell'ANOLF di Agrigento APS, previa adeguata istruttoria e contestazione, nel caso che:

- non adempia al versamento della quota associativa o di altri contributi eventualmente dovuti;
- decesso o perdita della capacità di agire;
- non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- svolga attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione, la danneggi materialmente o moralmente;
- senza giustificati motivi non adempia puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Il provvedimento motivato di decadenza va notificato tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata o mail certificata o altro mezzo che ne certifichi l'avvenuta presa visione, all'interessato.

Avverso i provvedimenti di decadenza può essere promosso ricorso al Collegio dei Garanti dell'ANOLF di Agrigento APS entro il termine di 30 giorni dalla loro avvenuta

comunicazione. Sulla pronuncia del Collegio dei Garanti dell'ANOLF di Agrigento APS è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Garanti della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE ETS.

Nel caso di mancato versamento della quota associativa, il socio viene automaticamente dichiarato decaduto se non provvede al detto versamento entro 20 giorni dalla richiesta fatta pervenire dalla Presidenza dell'ANOLF di Agrigento APS.

Nei casi d'inerzia del Consiglio direttivo dell'ANOLF di Agrigento APS possono intervenire con le stesse procedure il Consiglio direttivo dell'ANOLF REGIONALE SICILIA APS e della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE ETS.

Art. 9

L'esclusione per morosità comporta comunque l'obbligo, per il socio escluso, del versamento delle quote dovute all'Associazione fino al momento del provvedimento, nonché il soddisfacimento delle obbligazioni assunte fino a tale data, derivanti dalla sua qualità di socio.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione, i soci non hanno diritto di pretendere la restituzione della quota o del contributo versato che è in ogni caso da ritenere intrasmissibile.



Art. 10



Il socio sottoposto a procedimento penale può essere cautelativamente sospeso a tempo indeterminato, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura di urgenza, è la Presidenza dell'ANOLF di Agrigento APS. Nei casi d'inerzia la sospensione cautelativa può essere decisa dalla Presidenza dell'ANOLF REGIONALE SICILIA APS o della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE ETS.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei Garanti entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa, al venire meno delle cause che l'hanno determinata, è disposta immediatamente dalla Presidenza che l'ha stabilita.

Art.11

Il Consiglio Direttivo può insignire della qualifica di socio onorario personalità impegnate nel sociale, con particolare riferimento alle finalità dell'Associazione.

I soci onorari non possono ricoprire cariche sociali, non hanno diritto di voto nelle assemblee e non sono tenuti al versamento delle quote sociali.

Organi sociali

Art.12

Costituiscono gli organi sociali dell'ANOLF di Agrigento APS:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidenza;



- il Presidente;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Garanti.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

Assemblea dei Soci

Art.13

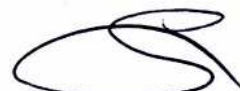
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano deliberante dell'Associazione.

Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

Essa si riunisce in via ordinaria ogni anno per fissare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione stessa in raccordo con gli indirizzi espressi dalla Rete Associativa ANOLF NAZIONALE ETS e dell'ANOLF REGIONALE SICILIA APS.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge e revoca determinandone il numero i componenti del Consiglio Direttivo ed elegge il Presidente e la Presidenza;
- elegge e revoca i componenti del Collegio Sindacale;



- elegge e revoca i componenti del Collegio dei Garanti;
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- elegge i Delegati alla Assembleia Elettiva della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE ETS secondo quanto indicato nel Regolamento Nazionale ed alla Assembleia dei Soci dell'ANOLF REGIONALE SICILIA APS;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 14

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Co-Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per

l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di suo impedimento, dal Co-Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. In entrambi i casi le delibere sono prese a maggioranza semplice

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno dieci giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano a ciascun socio, come pure tramite fax, e-mail, pec; in aggiunta alle modalità indicate, può essere disposto  l'avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione o altra

modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese e il voto è segreto quando ciò sia richiesto dalla metà più uno dei componenti o quando si tratti di persone o di questioni per le quali vi possa essere interesse diretto di qualche componente della Assemblea, che in questo caso è tenuto ad astenersi dalla deliberazione.

Art. 15

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche in via straordinaria su richiesta dei 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo o di 1/10 dei soci.

Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

L'Assemblea straordinaria delibera, con le modalità e le maggioranze contenute nel presente Statuto:

- sull'esame e la decisione sui punti che hanno formato oggetto della richiesta di convocazione;

- sullo scioglimento della Associazione e la definizione e nomina dei poteri dei liquidatori.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria una maggioranza dei 3/4 dei voti dei Soci.

Consiglio Direttivo

Art.16

Il Consiglio Direttivo è, tra un'Assemblea dei Soci e l'altra, l'organo esecutivo dell'Associazione, di cui definisce le linee programmatiche.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- dare esecuzione alle Delibere della Assemblea;
- designare i rappresentanti dell'Associazione in enti, associazioni, organismi esterni;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea;
- convocare, in via ordinaria o straordinaria, l'Assemblea, con la fissazione dell'ordine del giorno, su proposta della Presidenza;

- approvare il regolamento di attuazione dello Statuto;
- definire le proposte di modifica dello Statuto da presentare all'Assemblea dei Soci;
- decidere di delegare alcune attribuzioni al Presidente, fissando i limiti della delega stessa;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- fissare, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
- istituire, su proposta della Presidenza, Comitati tecnici, stabilendone la composizione anche con esperti esterni, ed attribuzioni;

Il Consiglio Direttivo può insignire della qualifica di socio onorario personalità impegnate nel sociale con particolare riferimento alle finalità della Associazione.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, del Codice del Terzo Settore almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione.

Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

Al Consiglio Direttivo possono partecipare i componenti del Collegio dei Sindaci con il solo diritto di parola.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria ogni volta che si vi sia materia da deliberare e in via straordinaria se la maggioranza dei Consiglieri ne chiede la convocazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato – con almeno 15 giorni di anticipo - dal Presidente che ne fissa l'Ordine del Giorno e sede di svolgimento.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche, su richiesta motivata di 2/3 dei componenti, dalla Presidenza che in tal caso è tenuto alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.



Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.



I lavori del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in forma telematica e/o telefonica. Anche in questo caso, dovrà essere redatto apposito e dettagliato

verbale.

La carica di Consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Art.19

Il Consiglio Direttivo decade:

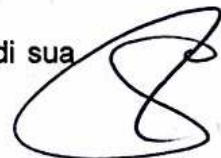
- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Co-Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Presidenza

Art. 20

La Presidenza rappresenta l'Associazione e ne assicura, con tutte le necessarie iniziative, il normale funzionamento e sviluppo, in attuazione delle decisioni di sua competenza assunte dagli organi deliberanti.



La Presidenza è composta dal Presidente e dal Co-Presidente.

La Presidenza:

- Predisporre la relazione per l'Assemblea dei Soci;
- Svolge le comunicazioni relative all'attività dell'Associazione;
- Predisporre e redige il bilancio, che sottopone al parere del Collegio Sindacale;
- Convoca il Consiglio Direttivo, fissandone data e ordine del giorno;
- Interviene in tutti i casi in cui viene a conoscenza di violazioni statutarie e regolamentari, per farle cessare;
- Nomina eventuale Presidente Onorario;
- Decide la sospensione cautelativa degli Organismi Dirigenti nei casi di coinvolgimento in procedimenti penali.

Art. 21

Il Presidente è istituzionalmente il Legale Rappresentante dell'Associazione che rappresenta legalmente nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e dà attuazione alle decisioni di sua competenza assunte dagli Organi deliberanti.



Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi, compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando



quietanza, effettuare pagamenti di qualsiasi natura ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi agli eventuali dipendenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire la necessità di firma congiunta sul conto corrente per determinate operazioni.

In caso di urgenza il Presidente può adottare altresì provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Presidente viene eletto dalla Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Convoca le riunioni dei Comitati tecnici, di cui all'art. 14.

Art. 22

Il Co-Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza o impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 23

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- per dimissioni;
- per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Co-Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.



Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere rieleggibili.

Collegio Sindacale

Art. 24

Il Collegio Sindacale è formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

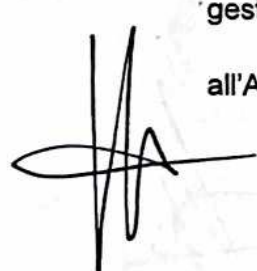
Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio Direttivo provvede all'integrazione del Collegio medesimo sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei Soci. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

Ai componenti del Collegio Sindacale si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.



Art. 25

Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.



Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

I componenti del Collegio Sindacale possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente della ANOLF di Agrigento APS notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

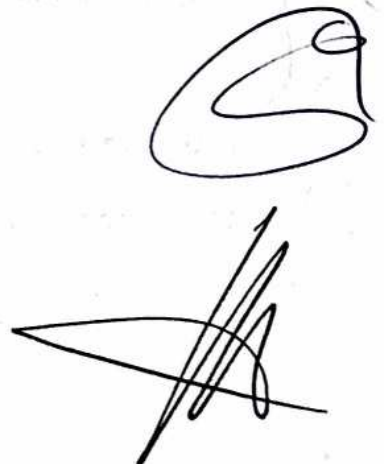
Art. 26

La carica di componente del Collegio Sindacale è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'ANOLF DI Agrigento APS.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Collegio dei Garanti

Art. 27

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page. Above the signature is a circular stamp, also in black ink, which appears to contain some illegible text or a logo.

ancora in atto al momento del ricorso.

I provvedimenti del Collegio devono essere motivati. Sono comunicati alle parti a mezzo lettera raccomandata e/o mail certificata a cura del Presidente ed hanno immediato valore esecutivo.

Patrimonio sociale, entrate e responsabilità

Art. 29

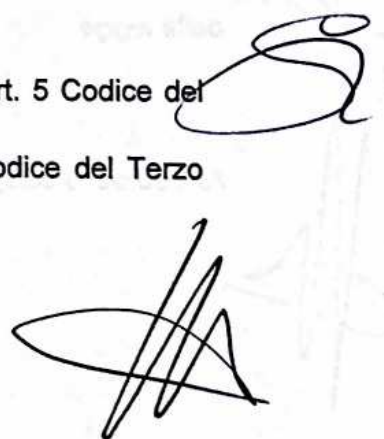
Il patrimonio dell'ANOLF di Agrigento APS è costituito dalle quote associative; dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo e ovunque siano dislocati; da elargizioni, lasciti e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; dagli avanzi netti di gestione e dagli eventuali proventi di altre attività economiche consentite dalla legge vigente.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività

l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
- sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- rendite patrimoniali;
- proventi derivanti da attività di interesse generale di cui all'art. 5 Codice del

Terzo Settore, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 Codice del Terzo



Settore e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 Codice del Terzo Settore.

I singoli associati o gruppi di associati aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale dell'Associazione, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Le quote sociali versate non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Le eventuali anticipazioni versate dai soci s'intendono infruttifere d'interessi.

Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività Statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitali ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'ANOLF di Agrigento APS di devolvere il

patrimonio residuo secondo le procedure prevista dalla legge, in particolare dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore di cui al successivo art. 37 del presente Statuto.

Art. 30

L'ANOLF di Agrigento APS risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente Legale Rappresentante munito della delega di cui all'art.17.

Eventuali controlli ed ispezioni, predisposti dalla Rete Associativa ANOLF NAZIONALE ETS, così come contributi non costituiscono assunzione alcuna di corresponsabilità.

Risorse umane

Art. 31

L'ANOLF di Agrigento APS per le sue attività si avvale prevalentemente di volontari.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore, anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice del Terzo Settore, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 32

L'ANOLF di Agrigento APS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del Codice del Terzo Settore relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Esercizio sociale – bilancio d'esercizio e scritture contabili

Art. 33

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto dalla Presidenza e sottoposto al parere del Collegio Sindacale il bilancio di esercizio che va approvato entro il 30 aprile di ogni anno dall'Assemblea dei Soci e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.



Art. 34

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione e deve essere corredato da tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicità e trasparenza, devono essere affissi presso la sede sociale oppure pubblicizzati sul sito internet e/o sulle pagine social dell'Associazione. In ogni caso gli stessi vanno trasmessi all'ANOLF REGIONALE SICILIA APS.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 35

Nei casi previsti dalla normativa vigente e dall'art. 14 Codice del Terzo Settore deve essere redatto il bilancio sociale con le modalità ed i termini previsti dalla normativa stessa.

Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale se esistente e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Libri sociali

Art. 36

L'associazione si dota dei libri sociali previsti dalla normativa vigente ossia:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo d'amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa.

I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e di accedere al luogo ove sono conservati nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Scioglimento e devoluzione patrimonio

Art. 37

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 38

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale affiliata alla rete associativa ANOLF NAZIONALE ETS o alla medesima ANOLF NAZIONALE ETS in quanto ente del terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

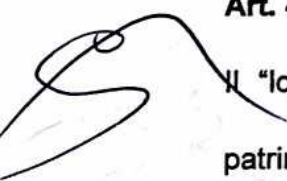
Disposizioni generali

Art. 39

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.

Le modifiche vengono approvate dall'Assemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 40



Il "logo" e la denominazione Rete Associativa ANOLF NAZIONALE ETS sono patrimonio dell'Associazione e solo ad essa, per il tramite della Presidenza Nazionale, ne è demandato l'uso in via esclusiva.



Norme transitorie e finali

Art. 41

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dallo Statuto della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE ETS e dell'ANOLF REGIONALE SICILIA APS valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e, per quanto applicabili, i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.



A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned above the circular stamp.

A second handwritten signature in black ink, positioned below the circular stamp.